



Delibera della Giunta Regionale n. 570 del 25/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

DECRETO MINISTERIALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 350 E ART. 7 REG. CE N. 852 DEL 2004 - APPLICAZIONE INTESA STATO REGIONI "LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REG. CE 852 DEL 2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI". CON ALLEGATO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con il Decreto Ministeriale n. 350 dell'8 settembre 1999 articolo 3, in applicazione dell'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è stato istituito presso il MiPAAF l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
- b. la Regione Campania, con DGR n. 4409 del 18 agosto 2000 ha approvato il primo elenco delle produzioni agroalimentari tradizionali della Campania;
- c. il Decreto Ministeriale n. 350 dell'8 settembre 1999 prevede all'articolo 4 comma 1 che "per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998, le Regioni e le Province autonome inviano al Ministero per le Politiche Agricole (attualmente MiPAAF), per ciascun prodotto interessato, "gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità, e sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la necessità di preservare la flora specifica";
- d. il Regolamento (CE) n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari" prevede all'art. 13, comma 3 che gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento, adottare misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'Allegato II, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;
- e. il Regolamento CE n. 2074/2005 *"recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004"*, art 7 stabilisce che gli Stati membri possono concedere agli stabilimenti che producono prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali deroghe individuali o generali in relazione a specifici requisiti igienico sanitari relativi ai materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati nonché relativi ai locali in cui tali prodotti sono esposti;
- f. con DGR n.228 del 31/05/2011 è stato recepito l'accordo Stato Regioni del 29.04.2010 concernente "Linea guida applicativa del Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" – rep. Atti n. 59/CSR;
- g. con Decreto del 9 aprile 2008 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per i Beni e le attività culturali si stabilisce all'art. 1 che "i prodotti agroalimentari italiani contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive integrazioni costituiscono espressione del patrimonio culturale italiano";
- h. con decreto n. 42920 del 23 maggio 2016, pubblicato in GURI n. 143 del 21 giugno 2016, è stata approvata la sedicesima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, che comprende per la Regione Campania 486 prodotti agroalimentari tradizionali;

RILEVATO che

- a. il riconoscimento dei prodotti agroalimentari tradizionali ha assunto un ruolo fondamentale nell'affermazione delle identità delle varie comunità rurali della nostra regione in quanto questi prodotti rappresentano, e sono riconosciuti come tali, la sintesi della storia e della cultura di molte piccole comunità locali, soprattutto nelle aree interne, ed uno stimolo all'aggregazione ed al senso di appartenenza;
- b. tali prodotti rappresentano anche la base per avviare politiche serie di sviluppo del turismo rurale e, più in generale ed assieme alle DOP ed alle IGP, una risorsa per lo sviluppo ed il rilancio del

comparto agroalimentare campano, essendone una componente fondamentale e fortemente caratterizzante;

- c. l'inserimento nell'elenco permette inoltre di salvaguardare la tradizionalità dei processi produttivi, di preservare una sapienza spesso secolare e di produrre specialità difficilmente replicabili altrove, mantenendone il legame con il territorio e con le comunità locali che, nei secoli, le hanno generate;

CONSIDERATO che

- a. dalle amministrazioni locali, dagli operatori e più in generale da quanti sono a vario titolo interessati alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico della Regione Campania giungono sollecitazioni continue per il rilevamento di ulteriori prodotti aventi le caratteristiche di tradizionalità fissate dal DM 350/99;
- b. risulta necessario pertanto regolare per tali acquisizioni l'iter per il riconoscimento delle deroghe a specifici requisiti igienico sanitari per poter avviare azioni di valorizzazione e di sviluppo di tali produzioni, anche con riferimento a quanto previsto dalle misure del PSR 2014 – 2020, favorendo l'emersione delle realtà produttive di piccole e piccolissime dimensioni che hanno continuato ad adottare metodiche tradizionali, sia pure in ambito strettamente locale o familiare, preservandole dalla scomparsa;

RITENUTO

- a. di poter procedere all'approvazione del documento denominato *“linee guida al riconoscimento delle caratteristiche di tradizionalità di prodotti agroalimentari ed alla concessione di deroghe ai requisiti igienico sanitari per la loro produzione”*, che allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- b. di demandare alla UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo della DG per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e alla UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della DG per la Tutela della Salute, ciascuno per la parte di competenza, tutti gli adempimenti consequenziali a dare piena attuazione a quanto previsto dal documento *“linee guida al riconoscimento delle caratteristiche di tradizionalità di prodotti agroalimentari ed alla concessione di deroghe ai requisiti igienico sanitari per la loro produzione”*;

VISTE

- a. le circolari in materia del MiPAAF n. 10 (protocollo 63885 del 21 dicembre 1999) e n. 2 (protocollo n. 60194 del 24 gennaio 2000);
- b. la comunicazione del MiPAAF n. 62737 del 26 luglio 2000, avente ad oggetto: “richiesta di deroga per i prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D. L.vo 173/98”;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto

1. **di approvare** il documento *“linee guida al riconoscimento delle caratteristiche di tradizionalità di prodotti agroalimentari ed alla concessione di deroghe ai requisiti igienico sanitari per la loro produzione”*, che allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. **di demandare** alla UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo della DG per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e alla UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della DG per la Tutela della Salute, ciascuno per la parte di competenza, tutti gli adempimenti consequenziali a dare piena attuazione a quanto

previsto dal documento *“linee guida al riconoscimento delle caratteristiche di tradizionalità di prodotti agroalimentari ed alla concessione di deroghe ai requisiti igienico sanitari per la loro produzione”*;

3. **di inviare** la presente delibera alla *“Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali”*, alla *“Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale”*, ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., al B.U.R.C. per la pubblicazione.